

Città di Follonica
Protocollo n. 0041690 del 17-09-2024
Cat 4 Classe 4 Sottoc
Ufficio: RAGIONERIA



COMUNE DI FOLLONICA
PROVINCIA DI GROSSETO

**PARERE SULLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI DISCIPLINA DELLE
RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO – COSTITUZIONE
FONDO ANNO 2024 (ART. 79, CCNL 16/11/2022).**

L'Organo di Revisione

Dott. Andrea Galletti

Dott. Gianluca Buselli

Rag. Alberta Dainelli

Comune di Follonica

Verbale n. 10-2024

Oggetto: parere sulla determinazione dirigenziale di disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto – costituzione fondo anno 2024 (art. 79, CCNL 16/11/2022).

Il Collegio dei Revisori

Visti:

- l'art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa) del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni ingeribili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti";
- il comma 3 quinque dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, (aggiunto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 150/2009 e modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 75/2017), ai sensi del quale "gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- il comma 557, dell'art. 1 della legge n. 296/2006, come sostituito dal D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ai sensi del quale "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia";
- il successivo comma 557-quater introdotto con d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ai sensi del quale "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ai sensi del quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 ai sensi del quale a decorrere dal l'anno 2020, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa



nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- l'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021 il quale recita che : "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";
- considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali:

Limite 2026			694.532,00	A
		non soggetto limite	soggetto limite	
risorse stabili 2024	682.199,29	97.707,24	584.492,05	
risorse variabili 2024	149.259,92	79.816,68	69.443,24	
totale fondo 2024	831.459,21	177.523,92	653.935,29	B
decurtazione consolidata-2^parte art.9 co.8bis DL78/2010 (anni 2011-2014)			86.827,29	
altre decurtazioni			11.037,66	
totale decurtazioni			97.864,95	C
totale fondo al netto decurtazioni			733.594,26	
risorse P.O. e alte professionalità			174.447,00	D
decurtazione rispetto limite 2016 art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (tetto 2016)			35.985,34	E = B - C + D
totale fondo a disposizione contrattazione 2024			697.608,92	

- tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- verificato, altresì, che il fondo così costituito, rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, limite anno 2016, come sopra dimostrato;
- atteso che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
- preso atto che la spesa complessiva per il finanziamento del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura nei seguenti capitoli del Fondo stesso e nei capitoli di bilancio della spesa di personale:

92 0	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PERSONALE DIPENDENTE
92 1	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE T.I.
92 2	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE T.D.
92 3	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.I.
92 4	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.D.
92 5	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - T.I.

92 6	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE COMUNICAZIONE- T.I.
92 7	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CULTURA - BIBLIOTECA - EVENTI CULTURALI - T.I.
92 8	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI -T.I.
92 9	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - T.I.
92 10	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE -T.I.
92 12	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - T.I.
92 13	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE E SIT- T.I.
92 14	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA- T.I.
92 15	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO - T.I.
92 16	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-FINANZIAMENTI SERVIZI DI SUPPORTO- T.I.
92 17	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SUAP - T.I.
92 18	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI INFORMATIVO INFORMATICI - T.I.
92 19	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO AVVOCATORA INTERNA - T.I.

- considerato che l'Ente, comunque e opportunamente, necessario subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- visto l'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018, comparto Regioni Autonomie locali;
- dato atto che nel bilancio di previsione per l'anno 2024, secondo l'imputazione indicata nella proposta di deliberazione, sono disponibili risorse da destinare ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;
- atteso, altresì, che con riferimento agli obblighi finanziario-contabili, risultano i seguenti dati forniti dal Servizio Economico e Finanziario:
 - il pareggio di bilancio per l'anno 2023 risulta conseguito, come risulta approvato dal Rendiconto anno 2023 approvato con delibera del C.C. n. 25 del 30/05/2024;
 - il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26/01/2024, risulta in equilibrio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- ritenuto che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 rispetti i vincoli di bilancio ed i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente in materia di contenimento della spesa di personale;
- ritenuto di raccomandare che l'erogazione dell'incremento delle risorse variabili effettuato ai sensi dell'art. 67, comma 4, avvenga nel rispetto dei principi di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti interessati;
- vista l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal dirigente responsabile ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs.267/00;

per le motivazioni sopra indicate,


RITIENE COMPATIBILE

con i vincoli di bilancio ed i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione vigente in materia di contenimento della spesa di personale, la determina dirigenziale n. 626 del 5/08/2024 avente ad oggetto ART. 79 CCNL 16/11/2022 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024.

Follonica, 30 agosto 2024

L'Organo di Revisione

Dott. Andrea Galletti



Dott. Gianluca Buselli



Rag. Alberta Dainelli

